

COMUNE DI CREAZZO

PROVINCIA DI VICENZA

## PROCEDURE CONTRATTUALI RIGUARDANTI IL PATRIMONIO DEL COMUNE

Approvato con deliberazioni consiliari n. 76 del 2.11.2000e n. 88 del 14.12.2000, esecutive.

## ART. 1

### Atti di disposizione del patrimonio

1. I contratti che hanno a oggetto atti di alienazione, acquisizione, disposizione dei beni mobili e immobili sono preceduti da apposita determinazione a contrattare, adottata dall'organo competente, e contenente l'esatta individuazione e la stima del bene.
2. I contratti di compra-vendita, permuta, transazione aventi a oggetto beni immobili sono stipulati in forma pubblica o forma pubblica amministrativa. I contratti di locazione e i comodati vengono, di norma, conclusi mediante scrittura privata.
3. Le alienazioni dei beni sono precedute da asta pubblica da esperirsi generalmente, mediante offerte segrete in aumento rispetto al prezzo a base d'asta posto dall'Amministrazione. Si applicano alle alienazioni del patrimonio disponibile le procedure previste dall'articolo successivo.
4. Agli acquisti di beni immobili si applicano le procedure previste dalla normativa vigente.
5. I contratti di permuta e transazione vengono conclusi sulla base del reciproco interesse delle parti mediante trattativa privata.
6. Gli atti di donazione in favore dell'Ente devono essere accettati con provvedimenti dell'organo competente in base alla legge e/o allo statuto. La mancata accettazione dovrà essere congruamente motivata.
7. I rapporti di locazione vengono conclusi mediante trattativa privata tra l'Ente e i soggetti interessati, salvo il caso della locazione attiva per gli immobili soggetti a procedure di evidenza pubblica.

## ART. 2

### Procedure di alienazione del patrimonio disponibile

1. Le alienazioni di beni patrimoniali disponibili sono precedute da apposita determinazione a contrarre, adottata dal Consiglio, contenente l'esatta individuazione e la stima del bene.
2. Le alienazioni sono effettuate con asta pubblica da esperirsi mediante offerte segrete in aumento rispetto al prezzo a base d'asta posto dall'Amministrazione, secondo le modalità specificate nell'avviso d'asta approvato dal Responsabile del servizio.
3. L'Avviso d'asta va pubblicizzato nel seguente modo:
  - a) per beni di valore stimato non superiore ai 100 milioni, mediante affissione nei luoghi pubblici, all'albo pretorio, nonché all'albo della Provincia e dei Comuni limitrofi;
  - b) per beni di valore compreso fra i 100 e i 500 milioni, secondo le modalità indicate sub a), nonché mediante inserimento nel Foglio Annunzi Legali della

Provincia e mediante altre forme idonee di pubblicizzazione individuate di volta in volta dal Responsabile del Servizio (estratto sui quotidiani, a mezzo radio, Tv locali, internet);

- c) per beni di valore superiore ai 500 milioni, secondo le modalità indicate sub a) e sub b), nonché mediante inserzione per estratto sul Bollettino ufficiale regionale;
  - d) per beni di valore superiore a 1 miliardo, secondo le modalità indicate sub a), sub b) e sub c) nonché mediante inserzione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
4. La pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio dell'Ente deve avvenire almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la gara, salvo in casi di motivata urgenza, in cui è possibile ridurre il termine fino a 5 (cinque) giorni; le altre forme di pubblicità devono avvenire entro un termine adeguato.
  5. Per la Commissione di gara valgono le norme generali del regolamento contratti.
  6. L'aggiudicazione viene disposta dal responsabile del servizio a favore dell'offerta più alta, purchè almeno pari al prezzo a base d'asta. Il Consiglio Comunale provvede all'eventuale adeguamento delle previsioni di bilancio.
  7. Qualora l'asta vada deserta, la Giunta comunale può disporre successivi esperimenti con successive riduzioni della base d'asta, ciascuna delle quali non potrà eccedere il decimo del valore iniziale di stima.
  8. I successivi esperimenti dovranno essere previamente valutati sotto il profilo della congruità dall'Ufficio Tecnico Comunale; se ritenuto opportuno, si procede a una nuova stima del bene.
  9. Qualora le alienazioni abbiano a oggetto beni il cui valore di stima risulti inferiore a L. 50.000.000 il contratto può essere concluso mediante trattativa privata.
  10. Si potrà inoltre ricorrere alla trattativa privata diretta qualora l'alienazione abbia ad oggetto beni il cui valore di stima risulti inferiore a L. 50.000.000 e siano confinanti con proprietà interessate dalla esecuzione di OO.PP.

## INDICE

1. Atti di disposizione del patrimonio.
2. Procedure di alienazione del patrimonio disponibile.